



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Come non perdere i punti della patente dopo la multa

Autore: Redazione | 18/04/2018



In alternativa alla sottrazione dei punti dalla patente si può optare per una sanzione di 286 euro: chi può pagare evita di rimanere senza patente.

Forse ancora non lo sai, ma in molti casi, quando la polizia ti invia a casa una

contravvenzione stradale in qualità di proprietario dell'auto, hai la possibilità di evitare la cosiddetta **decurtazione dei punti dalla patente**, ossia la sanzione accessoria elevata tutte le volte in cui non sia stato possibile identificare, nell'immediato, il conducente del mezzo. Tale possibilità è del tutto legittima e non viola la Costituzione, stando a una recentissima ordinanza della Corte Costituzionale pronunciata proprio a riguardo **[1]**. Per cui, se hai preso una multa e ti stai domandando **come non perdere i punti della patente** la soluzione c'è ed è pienamente legale. In questo breve articolo ti spiegheremo come fare.

La comunicazione dei dati del conducente

Quando l'automobilista commette un'infrazione al codice della strada e il verbale non gli può essere contestato nell'immediatezza (tante sono le ipotesi: quando, ad esempio, la circolazione avviene su una strada ad alto scorrimento o perché l'infrazione è stata captata da una fotocamera montata sul semaforo o sull'autovelox), la polizia invia la multa a casa del proprietario dell'automobile. Poiché non è detto che sia stato quest'ultimo l'effettivo responsabile della violazione del codice della strada (circostanza che la polizia, non avendolo fermato immediatamente, non è in grado ancora di sapere), il proprietario del mezzo, oltre a dover pagare la contravvenzione, è tenuto, entro 60 giorni, a **comunicare il nominativo e i dati della patente dell'effettivo conducente**; solo nei confronti di quest'ultimo verranno sottratti i punti.

Se la comunicazione dei dati della patente non viene fornita, il titolare dell'auto subisce una seconda multa, pari a 286 euro, per non aver collaborato con la polizia e non aver indicato gli estremi del conducente.

A questo punto vediamo concretamente **come non perdere i punti della patente**. Esistono due sistemi: uno è implicito nella stessa legge, il secondo invece è stato indicato dalla Cassazione con una recente sentenza.

Non perdere i punti pagando la seconda multa

Se l'effettivo conducente è anche il proprietario del mezzo, per questi si aprono due possibilità:

- pagare la multa e comunicare i propri dati alla polizia, dichiarando di essere stato l'effettivo conducente: in tal caso egli non subisce la seconda multa di 286 euro, ma perde i punti della patente;
- pagare la multa e non comunicare i dati alla polizia del conducente: in tal caso, egli riceve la seconda multa da 286 euro, ma **non subisce la decurtazione dei punti**.

Quindi, chi vuole evitare di perdere i punti dalla patente ed è disposto a pagare 286 euro per mantenere intatta la propria licenza di guida, può liberamente farlo. Questo sistema, a detta della Corte Costituzionale, non è né ingiusto, né viola il principio di uguaglianza dei cittadini, benché favorisca chi ha la possibilità economica rispetto a chi, invece, non potendo sostenere una seconda multa, è costretto a comunicare i dati della propria patente. Si salva la patente, ma l'entità della somma è tale da consentirlo solo a chi può permettersi di pagarla. Il che, comunque, rende questo sistema particolarmente utile quando si dispone di pochi punti e non si ha il tempo di recarsi a un'autoscuola per i corsi di recupero dei punti.

Secondo la Consulta, dunque, è legittimo rimanere anonimi, evitando la sottrazione dei punti a condizione di essere disposti a pagare la sanzione di 286 euro prevista dal codice della strada **[2]** per omessa comunicazione del conducente quando si riceve un verbale d'infrazione.

Comunicare di non poter ricordare chi era alla guida

Con una recente sentenza **[3]** la Cassazione ha aperto le porte a una seconda possibilità per non perdere i punti della patente. Si tratterebbe di rispondere all'invito della polizia nei termini assegnati (60 giorni), tuttavia dichiarando di non essere in grado di ricordare chi fosse alla guida del mezzo. Il che succede quando è passato molto tempo dall'infrazione e l'auto è condivisa da più familiari. Non esiste una norma che obblighi di ricordare.

Secondo la Suprema Corte deve «essere riconosciuta al proprietario del veicolo la facoltà di esonerarsi da responsabilità, dimostrando l'impossibilità di rendere una dichiarazione diversa da quella negativa». La legge infatti sanziona il rifiuto della condotta collaborativa, e non la mera omessa collaborazione, necessaria ai fini

dell'accertamento delle infrazioni stradali. Ne consegue, ha proseguito la Cassazione, che, se resta in ogni caso sanzionabile la condotta di chi semplicemente non ottempera alla richiesta di comunicazione dei dati personali e della patente del conducente, viceversa laddove la risposta sia stata fornita, ancorché in termini negativi, resta devoluta alla valutazione del giudice di merito la verifica circa l'idoneità delle giustificazioni fornite dall'interessato. Valutazione che, nel caso in esame, ha valorizzato da un lato il decorso del tempo tra la data dell'infrazione e quella di richiesta delle informazioni e dall'altro il fatto che la vettura fosse utilizzata abitualmente da quattro diverse persone.

Note

[1] C. Cost. ord. n. 12/2017. **[2]** Art. 126bis cod. str. **[3]** Cass. sent. n. 9555/18.

Sentenza

Ordinanza 12/2017 Presidente GROSSI - Redattore BARBERA Camera di Consiglio del 07/12/2016 Decisione del 07/12/2016 Deposito del 13/01/2017 Pubblicazione in G. U. 18/01/2017 Norme impugnate: Art. 126 bis, c. 2°, del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, nel testo modificato dall'art. 2, c. 164°, lett. a) e b), del decreto-legge 03/10/2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1°, della legge 24/11/2006, n. 286. Atti decisi: ord. 347/2015 ORDINANZA N. 12 ANNO 2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo modificato dall'art. 2, comma 164, lettere a) e b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, promosso dal Giudice di pace di Grosseto nel procedimento vertente tra Studio Fabio Massimo Srl e Provincia di Grosseto con ordinanza del 28 ottobre 2015, iscritta al n. 347 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 2016 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera. Ritenuto che il Giudice di pace di Grosseto, con ordinanza del 28 ottobre 2015, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) (di seguito:

codice della strada), nel testo modificato dall'art. 2, comma 164, lettere a) e b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2006, n. 286; che, secondo il giudice a quo, una società a responsabilità limitata ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), avverso il verbale di accertamento della Polizia provinciale di Grosseto, avente ad oggetto l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, codice della strada, in quanto non aveva comunicato, senza giustificato motivo, i dati personali e della patente del conducente di un autoveicolo di sua proprietà, con il quale era stata commessa l'infrazione prevista dall'art. 142, comma 8, codice della strada; che, a suo avviso, l'opponente ha chiesto l'annullamento del citato verbale, ascrivendo l'omissione ad un errore «dell'ente accertatore, laddove viene dato atto che dalla violazione suddetta consegue la sanzione: nessuna», mentre la costituita Provincia di Grosseto ha contestato la fondatezza di tale deduzione; che il rimettente ha sollevato, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, codice della strada, nella parte in cui dispone che al proprietario del veicolo, il quale omette di fornire i dati identificativi del conducente dello stesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 286 ad euro 1.142, stabilita quindi «senza alcun riferimento alla gravità della violazione principale da cui trae origine»; che, secondo il Giudice di pace, la questione sarebbe rilevante, in quanto «il collegamento giuridico, e non di mero fatto, tra la res iudicanda e la norma incostituzionale, appare del tutto evidente» e l'eventuale infondatezza delle censure comporterebbe che «si dovrebbe riconoscere la validità del verbale impugnato e, all'esito sfavorevole per l'opponente in giudizio, condannare quest'ultimo al pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa per l'importo di complessivi E. 286,00, come richiesto nel verbale di contravvenzione della Polizia provinciale»; che, a suo avviso, la comunicazione prescritta dal citato art. 126-bis, comma 2, sarebbe strumentale rispetto allo scopo di applicare al conducente del veicolo la decurtazione del punteggio della patente, ma può accadere che, qualora l'infrazione da questi commessa consista nella violazione del limite di velocità, soprattutto nei casi più gravi, «generalmente riconducibili ad auto di grossa cilindrata», i proprietari – che «è verosimile ritenere [...] siano presuntivamente di livello economico medio/alto» – preferiscano non comunicare i dati identificativi del conducente e pagare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista da detta norma censurata, evitando in tal modo la decurtazione del punteggio; che, secondo l'ordinanza di rimessione, l'art. 126-bis, comma 2, codice della strada violerebbe gli artt. 3 e 53 Cost., poiché il censurato criterio di quantificazione della sanzione in esame avvantaggerebbe quanti possiedono un'elevata capacità patrimoniale, realizzando una ingiustificata disparità di trattamento, dal momento che «le persone più ricche ne patiscono

meno l'incidenza» e, quindi, nel caso in cui l'infrazione presupposta consista nella violazione del limite di velocità, la sanzione dovrebbe essere stabilita in un importo almeno pari a quello previsto per quest'ultima e, comunque, graduato in relazione alla gravità della stessa, sulla scorta di un criterio analogo a quello dell'art. 142, commi 9 e 9-bis, codice della strada; che la norma censurata si porrebbe, inoltre, in contrasto con l'art. 3 Cost., poiché la mancata commisurazione della sanzione a quella prevista per la violazione presupposta penalizzerebbe, in violazione del principio di eguaglianza, colui il quale ha commesso «un'infrazione di minore impatto sociale», rendendola un non «efficace deterrente»; che dunque, secondo il Giudice di pace, «si rende necessario che il legislatore stabilisca che l'ammontare della sanzione prevista per mancata ottemperanza dell'obbligo di comunicazione [...] sia proporzionato in termini monetari a quello della specifica infrazione che ne costituisce il presupposto»; che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha eccepito l'inammissibilità della questione per l'omessa indicazione delle condizioni economiche dell'attore nel processo principale, con conseguente difetto di rilevanza della stessa; che, a suo avviso, la questione è comunque infondata, in quanto la sanzione in esame non sarebbe graduabile: poiché «colpisce l'integralità di una condotta che non può non essere posta in essere se non nella sua interezza (omessa comunicazione delle generalità del conducente)»; in quanto il codice della strada non stabilisce, quale principio generale, la commisurazione dell'importo della sanzione pecuniaria alle condizioni economiche del trasgressore e la stessa è stata stabilita tenendo conto esclusivamente della «rilevanza oggettiva della condotta sanzionata». Considerato che l'ordinanza di rimessione manca di ogni riferimento in ordine sia al tipo ed alle caratteristiche dell'autovettura con cui è stata commessa l'infrazione presupposta, sia alle condizioni economico-patrimoniali dell'attore nel giudizio principale; che siffatte carenze nella descrizione della fattispecie - non emendabili attraverso la lettura degli atti di causa, in ragione del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione (tra le ultime, ordinanza n. 237 del 2016), e concernenti circostanze pregnanti nella prospettazione delle censure (per l'importanza di dette indicazioni in fattispecie omologa a quella in esame, ordinanza n. 244 del 2006) - comportano, come eccepito dall'interveniente, la manifesta inammissibilità della questione, per difetto di motivazione sulla rilevanza, rendendola astratta ed ipotetica; che la censura riferita all'art. 53 Cost. è, inoltre, anche priva di un'adeguata motivazione in ordine alle ragioni dell'asserita violazione di detto parametro e tale lacuna costituisce ragione di manifesta inammissibilità (ex plurimis, ordinanza n. 29 del 2015), la quale ha carattere preliminare ed assorbente rispetto all'inconferenza dello stesso, siccome non evocato in riferimento ad obblighi tributari; che il petitum, tenuto conto del contenuto dell'intervento additivo richiesto dal rimettente, sopra sintetizzato, si connota, infine, per un cospicuo tasso di

manipolatività, derivante dalla natura creativa e non costituzionalmente obbligata della soluzione evocata, in un ambito, quale quello dell'individuazione delle condotte punibili, della scelta e della quantificazione delle sanzioni amministrative, riservato alla discrezionalità del legislatore ordinario (ordinanze n. 23 del 2009, n. 169 del 2006, n. 1 del 2003), avendo peraltro questa Corte, proprio con riguardo alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, ritenuto «paradossale» l'ipotizzata necessità di «una “graduazione” legislativa della misura delle sanzioni pecuniarie [...], non già in base alla gravità dell'infrazione commessa, bensì alle capacità economiche del responsabile della violazione» (ordinanza n. 292 del 2006); che, pertanto, sussistendo plurimi profili ostativi allo scrutinio della sollevata questione, la stessa è manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo modificato dall'art. 2, comma 164, lettere a) e b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal Giudice di pace di Grosseto, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 dicembre 2016. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Augusto Antonio BARBERA, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA